

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali



COMUNE DI BIELLA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (escluse quelle relative alla violazione delle norme del Codice della Strada), e delle entrate patrimoniali e tributarie (con esclusione dell'Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche).
2. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate come sopra individuate riferite anche ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato che non siano ancora riscosse dal Comune e non affidate al precedente concessionario.
3. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva, previste nel presente capitolato nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
 - a) Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse al concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente dal Comune, previa emissione di regolare fattura, determinato sulla base del successivo Articolo 10.

Articolo 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in mesi 60 decorrenti dalla data di stipula del contratto o, in caso di necessità od urgenza, dall'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e previa presentazione delle garanzie di cui al successivo Articolo

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

1313, anche in pendenza della stipulazione del contratto; in quest'ultimo caso farà fede la data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

Articolo 3 VALORE DELLA CONCESSIONE

1. I valori dei crediti da riscuotere e della concessione, stante l'atipicità della stessa e la mancanza di riferimenti certi, non possono essere esattamente quantificati e, pertanto, vengono stimati.
2. Il valore complessivo della concessione, quale compenso da erogarsi al concessionario, stimato in base al disposto dell'articolo 167 del D.lgs. 50/2016 è presunto in € **418.568,00** (quattrocentodiciottomilacinquecentosessantotto/00) oltre ad IVA. Rientrano in tale valore il rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000 oltre a quelle forfettarie per le pratiche inesigibile e per gli sgravi; dette spese saranno rimborsate al Concessionario secondo le modalità previste dal successivo art. 10 del presente Capitolato e sono a carico dei soggetti ivi indicati.
3. Il valore complessivo della concessione è stato calcolato considerando:
 - a) le liste affidate al precedente Concessionario affidate al precedente Concessionario dal 01.01.2016 a tutto il 31.12.2019, con relativa percentuale di riscossione oscillante tra il 6,90 % e il 35,70%
 - b) stima delle liste degli importi non riscossi da emettere per il prossimo quinquennio concessorio 2020-2025; in ogni caso, l'Ente non è responsabile di eventuali differenze negli importi reali, né nel numero delle pratiche, né del verificarsi di percentuali di riscossione diverse, durante tutto il periodo della concessione;
 - c) una stima di riscossione ipotizzata nella misura del 30% sino ad un massimo del 45%.
 - d) una stima per recupero spese di notifica pari a presunti Euro 44.000,00, per recupero spese procedure pari a presunti euro 56.000,00 e per rimborso forfettario su pratiche inesigibili e sgravi pari a Euro 12.300,00.
4. In merito, di seguito, si riportano, in tabella, i dati relativi agli anni pregressi e le stime per gli anni futuri:

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

Tabella 1 Importi liste affidate anni pregressi

Entrata	Anni	Importo	Soggetti	Riscosso
ICI-IMU	2016	1.420.463,00	319	393.584,95
TASI	2016	-	-	-
TIA-TARI	2016	1.474.239,00	1.879	644.795,91
Entrate patrimoniali	2016	138.767,79	283	44.197,65
Totale		3.033.469,79	2.481	1.082.578,51
ICI-IMU	2017	1.240.352,00	165	399.504,20
TASI	2017	64.806,00	143	38.032,83
TIA-TARI	2017	1.518.071,00	1.904	185.484,55
Entrate patrimoniali	2017	32.067,73	90	18.393,70
Totale		2.855.296,73	2.302	641.415,28
ICI-IMU	2018	1.696.993,00	428	143.517,00
TASI	2018	177.868,00	318	15.153,50
TIA-TARI	2018	2.067.823,00	2.722	533.114,60
Entrate patrimoniali	2018	195.899,13	279	31.766,30
Totale		4.138.583,13	3.747	723.551,40
ICI-IMU	2019	681.735,00	149	37.976,42
TASI	2019	15.891,00	64	2.108,09
TIA-TARI	2019	1.697.932,00	2.952	124.717,81
Entrate patrimoniali	2019	142.993,83	217	10.343,65
Totale		2.538.551,83	3.382,00	175.145,97

Tabella 2 Stima liste di carico da trasmettere nel periodo 2020-2025

ENTRATE	IMPORTO	N.RO PRATICHE
IMU	8.150.000,00	1.805
TASI	171.000,00	383
TARI	900.000,00	1.230
ENTRATE PATRIMONIALI	810.000	1.560
TOTALE	10.031.000,00	4.978

- Il valore posto a base di gara su cui effettuare il ribasso, in termini percentuali, è costituito dalla percentuale dell'8%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti sull'importo effettivamente riscosso (al netto delle spese di notifica e di procedura), IVA esclusa;
- La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza, di cui all'art. 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari a zero.

7. L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal Piano economico-finanziario (PEF) – allegato all'offerta di gara.

Articolo 4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della concessione del servizio avverrà mediante procedura aperta ex artt. 36 comma 9, 60 e 164 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Articolo 5 LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all'Articolo 1, dovrà essere effettuata mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 639/1910, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020. Per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della citata Legge, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
2. Ogni Settore del Comune interessato invierà periodicamente al concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente o avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare, e completo delle seguenti indicazioni:
 - a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita IVA.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019 e, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020, notificata l'ingiunzione fiscale.

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

4. I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva (IMU/TASI; TIA/TARI; sanzioni amministrative/altre entrate patrimoniali), verranno incassati su distinti e separati conti correnti intestati al Comune e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detti conti correnti, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.
5. I versamenti devono poter essere effettuati anche attraverso "pagoPA"; il sistema utilizzato dal concessionario dovrà essere integrato con i sistemi in utilizzo presso l'Ente (applicativo di contabilità e *Sistema* dei pagamenti fornito dall'Intermediario Tecnologico dell'Ente) . Tale integrazione non potrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente";
6. Il Comune potrà inoltre attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato in conformità alla normativa vigente.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della Legge 160/2019, il concessionario dovrà trasmettere entro il giorno 10 del mese, al Comune ed al Tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Comune.
8. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il Tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte del Comune, provvederà ad accreditare a favore del concessionario, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.
9. Nei casi in cui debba essere notificata l'ingiunzione, la stessa dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto.
10. Scaduti i termini per il pagamento degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente in materia, senza che lo stesso sia stato effettuato, ed in mancanza di sospensione accordata, il concessionario è obbligato ad attivare le procedure di espropriazione forzata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle vigenti norme ordinarie e speciali e a svolgere ogni attività idonea al recupero del credito, tramite le procedure di fermo amministrativo di veicoli a motore (articolo 86 D.P.R. 602/73), di pignoramento presso terzi (articolo 72-bis D.P.R. 602/73), di pignoramento di fitti e pigioni (articolo 72 D.P.R. 602/73), e, fatte salve le limitazioni di legge, di iscrizione di ipoteca e pignoramento mobiliare ed immobiliare (artt. 62, 76 e 77 D.P.R. 602/73). Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera f), della Legge 160/2019 il

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

concessionario si avvale per la riscossione coattiva delle norme di cui al titolo II del citato D.P.R. 602/73, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo Decreto 602/73.

11. Qualora richiesto dal contribuente, e in ogni caso utile all'efficienza della riscossione, il concessionario potrà procedere alla rateizzazione ovvero alla sospensione delle somme dovute, previa comunicazione al Dirigente del Settore competente e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari dell'Ente.
12. Il concessionario è obbligato alla redazione e trasmissione al Dirigente del Settore Programmazione economica di una relazione trimestrale dettagliata del servizio svolto, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, i dati sullo stato della riscossione, evidenziando le partite inesigibili con relativa motivazione e le eventuali iniziative ritenute idonee per migliorare la riscossione, nonché il relativo servizio a favore dei cittadini.

Articolo 6 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:
 - a) consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e a fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio;
 - b) comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;
 - c) designare e comunicare al concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni/obblighi contrattuali;
 - d) data la complessità del contratto, che comprende differenti tipi di entrate affidati a Dirigenti di settori diversi, verranno individuati dai rispettivi dirigenti uno o più incaricati cui affidare attività di competenza del Responsabile dell'esecuzione. Tali soggetti avranno il compito di:
 - i. segnalare tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione eventuali inadempienze del concessionario;
 - ii. riscontrare la rispondenza degli esiti delle procedure con le informazioni e gli atti forniti dal concessionario;
 - iii. predisporre i discarichi;
 - iv. monitorare l'andamento delle riscossioni delle entrate di propria competenza;

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

- v. verificare i rendiconti delle entrate di propria competenza;
 - vi. controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità;
- e) informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio.

Articolo 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione come definito all'Articolo 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. Il concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D.lgs. 81/2008; in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni. È tenuto a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario dovrà essere in possesso di un titolo di studio attinente al lavoro da svolgere e prestare servizio presso l'unità di Biella. È tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della Legge 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
3. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 10 del D.M. 289/2000. A tale rappresentante è

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

4. Il concessionario elegge e mantiene in Biella, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.
5. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
6. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
7. Il concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire al Comune gratuitamente le banche dati.
8. Il concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Settore programmazione economica del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.
9. Il concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri, senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, dovrà curare l'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
10. Il concessionario deve inoltre:
 - a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici, in conformità dei tracciati record indicati dal Comune ai quali il concessionario è tenuto ad adeguare le proprie procedure;

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

- b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;
 - c) su richiesta dei diversi Settori del Comune competenti fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;
 - d) fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

Articolo 8 DISCARICO PER INESIGIBILITÀ

1. Allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario dovrà predisporre e trasmettere al Comune tramite Posta elettronica Certificata, per ciascuna lista specifico elenco di comunicazione di quote ritenute definitivamente inesigibili, debitamente motivato;
2. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario dovrà produrre, su richiesta del Comune, adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.
3. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune con provvedimento del Dirigente del Settore competente provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili.
4. Costituiscono invece causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione allo svolgimento di tali procedure;
 - b) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

- c) mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Settore competente ;
 - d) mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
5. Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune è autorizzato alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con escussione della cauzione.

Articolo 9 SERVIZI AGGIUNTIVI

- 1. Il concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
- 2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al concessionario, potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Articolo 10 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 1. Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dal Concessionario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso, del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. A tal fine, per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il Comune riconoscerà al Concessionario un compenso in termini percentuali (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) **nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario**, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

netto delle spese di notifica e di procedura) a qualsiasi titolo conseguite. Di conseguenza, l'importo contrattuale all'aggiudicazione è presunto.

3. Verranno rimborsati al concessionario gli importi addebitati al debitore e da quest'ultimo pagati a titolo di spese di notifica e di spese postali.
4. Tutte le spese per gli atti procedurali necessari per il recupero delle somme dovute verranno addebitate al debitore moroso ed integralmente rimborsate al concessionario, una volta recuperate. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 803, lettera b), della Legge 160/2019 si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997 n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
5. Rimarranno invece a carico del concessionario le sopraccitate spese di cui ai commi 3 e 4 qualora non vengano recuperate dal debitore moroso, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità; resteranno a carico del Comune e pertanto saranno rimborsate al concessionario le spese di cui al comma 3 e 4 nel caso in cui il carico delle entrate affidate venga annullato per effetto di provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune
6. Il concessionario avrà diritto ad un rimborso spese forfettario, pari ad € 20,00 per singola pratica per tutte le pratiche con esito negativo oggetto di discarico per inesigibilità o di provvedimento di sgravio.
7. Resta a carico del concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

Articolo 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

1. Il concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui il Comune potrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Comune per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.
2. Parimenti il Comune controllerà le attività del concessionario attraverso il proprio Responsabile dell'esecuzione con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del concessionario degli obblighi contrattuali. Il Responsabile sulla base delle risultanze della predetta

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

attività, segnalerà gli esiti dei controlli al Dirigente competente e di concerto con quest'ultimo, potrà dare al concessionario direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo nell'organizzare l'intero servizio secondo i programmi imprenditoriali ed i propri criteri gestionali.

3. I servizi di cui al presente capitolato saranno quindi eseguiti sotto la vigilanza del Comune che si riserva di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
4. Il concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.
5. Il concessionario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione ed all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Articolo 12 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 500.000,00.
3. La durata della copertura assicurativa dovrà essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.
4. Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 13 CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 a costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del citato decreto, di importo pari al 10% del valore contrattuale, in concomitanza alla sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
3. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

Articolo 14 RENDICONTAZIONE

1. Il concessionario dovrà trasmettere ai Settori competenti del Comune rendicontazioni analitiche, su supporto informatico (foglio Excel), con scadenza mensile nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la tipologia di entrata (es. IMU), ed ogni tipo di informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse. In particolare dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) dati utente/contribuente;
 - b) importo somme versate e relativa annualità, specificando importo interessi, importo eventuali sanzioni, importo spese di notifica/postali, importo eventuali somme rimosse a titolo di IVA, importo somme rimosse a titolo di procedure cautelari/esecutive;
 - c) numero di elenco nel quale è iscritta la somma riscossa;
2. Relativamente alla sola riscossione della tariffa rifiuti dovrà essere rendicontata, oltre a quanto richiesto al punto precedente, la somma riscossa a titolo di tributo provinciale.

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

3. Su richiesta il concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.
4. Ai fini del rimborso il concessionario dovrà altresì rendicontare le spese di notifica, postali e le spese per le procedure cautelari e/o esecutive.

Articolo 15 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il concessionario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal G.D.P.R. 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 16 RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Biella, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento dell'Amministrazione e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche di cui sopra deve avvenire entro 60 giorni dalla data prevista per l'affidamento del servizio, contenuta nello specifico verbale di consegna.
3. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura: "Comune di Biella - Servizio di riscossione coattiva entrate comunali - gestione Ditta _____", e con indicazione degli orari di apertura al pubblico.
5. Gli uffici del concessionario dovranno essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui è aperto al pubblico il Settore Programmazione Economica del Comune, nell'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi, e cioè nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 08:30 alle 12:30; il giovedì dalle 08:00 alle 16:00. Eventuali modifiche al predetto orario dovranno acquisire il preventivo nulla osta dell'Amministrazione.
6. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica). Le postazioni di lavoro e di ricevimento del pubblico dovranno essere allestite con personale idoneo a rispondere a tutti gli aspetti della riscossione ed a quelli agli stessi collegati, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei contribuenti.
7. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara. In ogni caso, il concessionario dovrà mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati, anche agendo in collegamento con gli uffici comunali, acquisendo direttamente da questi ultimi, quando possibile, le informazioni necessarie per fornire la risposta all'utente. È richiesto, infine, che venga messa a disposizione del contribuente la modulistica, nonché gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto della presente concessione.
8. Il concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la Carta dei servizi da fornire ai contribuenti, concordandone con il Comune le specificità e dandone adeguata pubblicità, nonché prevedendone la pubblicazione sul sito della Società appositamente istituito.

Articolo 17 PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'articolo 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.

2. Entro quindici giorni dall'avvio del servizio, il concessionario provvederà alla presentazione all'Ente del proprio Piano di Sicurezza, anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione. In proposito, il Comune di Biella ha adottato il proprio regolamento in data 16 dicembre 2013 con deliberazione di Giunta n. 522, modificato in data 8 gennaio 2018 con deliberazione di Giunta n. 1, che si applica a tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente, i quali devono essere responsabilizzati con gli strumenti ritenuti adeguati.
4. Il concessionario si impegna a garantire prioritaria assunzione degli stessi addetti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario subentrante stesso. Si forniscono di seguito indicazioni le figure professionali impiegate: n. 1 impiegato livello Quadro; n. 2 impiegati livello 5; n. 1 impiegato livello 4.
5. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
7. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

Articolo 18 DIVIETI

1. È vietata ogni forma di sub concessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Amministrazione. Sussiste, infatti, l'interesse del Comune all'immutabilità del

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

concessionario, anche al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali, stante la complessità e il livello tecnico e specialistico delle prestazioni.

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 19 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 175 commi 4 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.
2. Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una convenzione Consip avente parametri prezzo – qualità più convenienti per il Comune rispetto a quelli del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo, o di recedere dallo stesso, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Articolo 20 PENALI

1. Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione per ciascuna violazione, con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Economica, di una sanzione di importo pari ad euro 1.000,00.
2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione della penale di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune al concessionario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra prevista.
3. L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta del Comune. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'Amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione prestata

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

ai sensi dell'art. 13 ed il concessionario dovrà procedere al ripristino ai sensi del medesimo articolo del presente capitolato.

5. Tutti i provvedimenti applicativi delle penali dovranno essere comunicati alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione di cui al Dm n. 89 del 2000.

Articolo 21 DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. 289/2000 e precisamente:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
 - d) per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'Articolo 16 16, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione ed a quello delle penalità previste all'Articolo 20.
4. In caso di decadenza, rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Articolo 22 REVOCA CONCESSIONE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

1. È facoltà del Comune revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.lgs. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.
2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile dell'esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

3. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.
4. Tutte le clausole del presente Capitolato, nonché gli impegni assunti dal concessionario nell'offerta tecnica, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale, come previsto dal precedente Articolo 20;
 - b) danno all'immagine del Comune;
 - c) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e delle previsioni di cui all'Articolo 24;
 - d) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del concessionario;
 - f) se il concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi;
 - g) se si verifica la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - h) violazione del divieto di cui all'Articolo 18;
 - i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - j) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Biella”, estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario.

6. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al concessionario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concessionario.
7. L'Ente si riserva di pervenire alla risoluzione parziale o integrale dell'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso concessionario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l'aggiudicatario concessionario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative alle entrate oggetto del presente disciplinare, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 23 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza del contratto, entro 10 giorni, il concessionario dovrà, senza oneri per l'Amministrazione:
 - a) consegnare al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al soggetto subentrante, gli atti in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi; le procedure in corso di esecuzione dovranno essere portate a termine dal concessionario;
 - b) trasferire al Comune o direttamente al soggetto subentrante, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge.

Articolo 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di BIELLA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'impresa affidataria, nella qualità del suo interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: Strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

5. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di BIELLA, via Battistero n. 4 – 13900 Biella. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv. Nadia CORA', tel. 0376803074, fax. 03761850103, e-mail: consulenza@entionline.it.
7. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la ditta aggiudicataria viene designata come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 25 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, saranno a carico del concessionario.
2. Tutte le spese di pubblicazione della procedura di gara saranno rimborsate al Comune, quale stazione appaltante, dall'aggiudicatario, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione

Comune di Biella

Capitolato d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e delle entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 26 TRACCIABILITÀ

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, il concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Biella .
2. Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si prevede che è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi dell'arbitrato.

Articolo 28 RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.